



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale di giustizia

# **Riassunto dei risultati della procedura di consultazione**

sul rapporto e l'avamprogetto

**di modifica del Codice penale e del Codice penale militare  
(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)**

Berna, marzo 2012

## Indice

<b>I.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>Panoramica dei risultati della procedura di consultazione.....</b>	<b>6</b>
1.	Obiettivi del progetto.....	6
2.	Valutazione generale.....	7
3.	Riserve più importanti.....	7
<b>III.</b>	<b>Pareri in merito al progetto.....</b>	<b>7</b>
1.	Scopo della prescrizione.....	7
2.	Revisione del diritto in materia di prescrizione del 2001/2002.....	8
3.	Casi «Oil for Food» e «Swissair» .....	8
4.	Rinuncia a un elenco di reati economici .....	9
5.	Termini di prescrizione specifici per i delitti.....	9
6.	Proroga del termine di prescrizione per i delitti gravi .....	9
7.	Risorse delle autorità di perseguimento penale.....	10
8.	Ripercussioni della revisione su altre leggi.....	10
9.	Diritto transitorio .....	11
10.	Formulazione dell'articolo 97 capoverso 1 lettera c AP-CP (e art. 55 cpv. 1 lett. c AP-CPM).....	11
11.	Proposte alternative dei partecipanti alla consultazione .....	11
12.	Altre osservazioni .....	12

## Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni

### CANTONI

Regierungsrat Kt. Aargau	AG
Kantonskanzlei des Kt. Appenzell Ausserrhoden	AR
Landammann und Standeskommission Kt. Appenzell Innerrhoden	AI
Regierungsrat Kt. Bern	BE
Regierungsrat Kt. Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kt. Basel-Stadt	BS
Conseil d'Etat du canton de Fribourg	FR
Conseil d'Etat du canton de Genève	GE
Regierungsrat Kt. Glarus	GL
Regierung Kt. Graubünden	GR
Gouvernement de la république et canton du Jura	JU
Regierungsrat Kt. Luzern	LU
Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel	NE
Regierungsrat Kt. Nidwalden	NW
Regierungsrat Kt. Obwalden	OW
Regierung Kt. St. Gallen	SG
Regierungsrat Kt. Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kt. Solothurn	SO
Regierungsrat Kt. Schwyz	SZ
Regierungsrat Kt. Thurgau	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino	TI
Regierungsrat Kt. Uri	UR
Conseil d'Etat du canton de Vaud	VD
Conseil d'Etat du canton du Valais	VS
Regierungsrat Kt. Zug	ZG

### PARTITI

<b>PEV Partito evangelico svizzero</b>	PEV
EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz	
PEV Parti évangélique suisse	
<b>PLR. I Liberali</b>	PLR
FDP. Die Liberalen	
PLR. Les Libéraux-Radicaux	

**I Verdi Partito ecologista svizzero** Verdi  
Grüne Partei der Schweiz  
Les Verts Parti écologiste suisse

**PS Partito socialista svizzero** PS  
SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz  
PS Parti socialiste suisse

**UDC Unione Democratica di Centro** UDC  
SVP Schweizerische Volkspartei  
UDC Union Démocratique du Centre

## **ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

**Unione delle città svizzere** *(rinuncia a un parere)*  
Schweizerischer Städteverband  
Union des villes suisses

## **ORGANIZZAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA**

**economiesuisse**  
Federatione delle imprese svizzere  
Verband der Schweizer Unternehmen  
Fédération des entreprises suisses

**Unione svizzera degli imprenditori** *(rinuncia a un parere)*  
Schweizerischer Arbeitgeberverband  
Union patronale suisse

**Unione svizzera dei contadini** USC  
Schweizerischer Bauernverband (SBV)  
Union suisse des paysans (USP)

**Unione sindacale svizzera** USS  
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)  
Union syndicale suisse (USS)

**Unione svizzera delle arti e mestieri** USAM  
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)  
Union suisse des arts et métiers (USAM)

## **TRIBUNALI**

**Tribunale federale (TF)** *(rinuncia a un parere)*  
Schweizerisches Bundesgericht (BGer)  
Tribunal fédéral (TF)

**Tribunale penale federale (TPF)** *(rinuncia a un parere)*  
Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral (TPF)

**Tribunale militare di cassazione (TMC)**

*(rinuncia a un parere)*

Militärkassationsgericht

Tribunal militaire de cassation (TMC)

**ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E SINGOLE PERSONE**

**Centre Patronal**

CP

**Chambre Vaudoise des Arts et Métiers**

CVAM

**Organizzazione nazionale della costruzione**

ONC

Dachorganisation der Schweizerischen Bauwirtschaft

L'organisation nationale de la construction

**Fédération des Entreprises Romands**

FER

**F. Hoffmann-La Roche AG**

HLR

**Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia**

CDDGP

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD)

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice

et police (CCDJP)

Conferenza della autorità inquirenti svizzere

CAIS

Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS)

Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)

**Associazione svizzera dei magistrati (ASM)**

*(rinuncia a un parere)*

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter

Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM)

**Società svizzera di diritto penale minorile**

SSDPM

Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ)

Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM)

**Federazione Svizzera degli avvocati**

FSA

Schweizerischer Anwaltsverband (SAV)

Fédération Suisse des avocats (FSA)

**Université de Fribourg**

UNIFR

**Université de Genève**

UNIGE

## I. Introduzione

Il 15 dicembre 2008 il consigliere nazionale Daniel Jositsch ha presentato una mozione che chiedeva al Consiglio federale di prolungare nel diritto penale i termini di prescrizione dei reati economici (08.3806). Il 18 dicembre 2008 il consigliere agli Stati Claude Janiak ha presentato una mozione dallo stesso tenore (08.3930).

Le mozioni vengono motivate con il fatto che a causa dei termini di prescrizione troppo brevi si è spesso costretti a rinunciare a perseguire i grossi reati economici o a lavorare in tempi strettissimi. A titolo di esempio gli autori delle mozioni citano i casi «Oil for Food» e «Swissair».

Entrambe le mozioni sono state trasmesse al Consiglio federale.<sup>1</sup>

Il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione il rapporto esplicativo<sup>2</sup> e l'avamprogetto<sup>3</sup> di modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente la proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale. La consultazione è terminata il 21 gennaio 2012.

Sono pervenuti 51 pareri. Tra questi, sei hanno espressamente rinunciato a esprimersi sui contenuti. Cinque partecipanti hanno espresso un parere di propria iniziativa.

## II. Panoramica dei risultati della procedura di consultazione

### 1. Obiettivi del progetto

Poiché non esiste una definizione precisa del termine «reato economico» e nel contempo i termini di prescrizione dovrebbero essere fissati, per quanto possibile, per tutti i reati secondo lo stesso criterio, ossia tenendo conto della gravità oggettiva del reato e della pena massima comminata, nell'avamprogetto si proponeva quanto segue:

Non vengono prorogati soltanto i termini di prescrizione per i reati economici, bensì si propone di prolungare in generale il termine di prescrizione previsto nel diritto penale per i delitti. Tale termine è disciplinato nell'articolo 97 capoverso 1 lettera c del Codice penale (CP) e nell'articolo 55 capoverso 1 lettera c del Codice penale militare (CPM). L'avamprogetto propone di prolungare da sette a dieci anni il termine di prescrizione per i delitti del diritto penale, del diritto penale militare e del diritto penale accessorio. In tal modo si tiene conto del fatto che in passato il termine di prescrizione di sette anni si è rivelato problematico nell'ambito dei reati economici

Il termine di prescrizione va tuttavia prolungato a dieci anni soltanto per i delitti più gravi, per i quali è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Il termine di prescrizione per delitti meno gravi, per i quali è comminata una pena inferiore (p. es. una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria oppure una pena pecuniaria fino a 30, 90 o 180 aliquote giornaliere), rimarrà di sette anni. Alla stregua di quanto previsto per i crimini, tale gradazione tiene adeguatamente conto dei diversi livelli di gravità dei delitti.

---

<sup>1</sup> Mozione Jositsch: adottata dal Consiglio nazionale il 3 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 10 dicembre 2009; Mozione Janiak: adottata dal Consiglio degli Stati il 12 marzo 2009 e dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2010.

<sup>2</sup> [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Rapporto\\_Proroga\\_dei\\_termini\\_di\\_prescrizione\\_it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Rapporto_Proroga_dei_termini_di_prescrizione_it.pdf)

<sup>3</sup> [http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Progetto\\_it.pdf](http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2078/Progetto_it.pdf)

## 2. Valutazione generale

31 partecipanti **approvano** il progetto, tra cui 22 Cantoni,<sup>4</sup> tre partiti rappresentati in Parlamento,<sup>5</sup> due organizzazioni mantello nazionali dell'economia<sup>6</sup> e quattro organizzazioni o istituzioni.<sup>7</sup> Alcuni partecipanti presentano osservazioni complementari.<sup>8</sup>

Per contro, **14** partecipanti **rifiutano** il progetto. Si tratta di tre Cantoni,<sup>9</sup> due partiti rappresentati in Parlamento,<sup>10</sup> due organizzazioni mantello nazionali dell'economia<sup>11</sup> e sette organizzazioni o istituzioni.<sup>12</sup>

## 3. Riserve più importanti

Alcuni partecipanti rifiutano la proroga del termine di prescrizione per i delitti gravi, da una parte per motivi inerenti allo **scopo della prescrizione** (progressive difficoltà legate all'assunzione delle prove e, col passare del tempo, diminuzione del desiderio di veder inflitta una pena, imperativo di celerità) e, dall'altra, perché ritengono che per motivi di **certezza giuridica** occorrerebbe rinunciare a una nuova revisione dopo così poco tempo (cfr. III. 1 e 2).

Alcuni partecipanti criticano il fatto che le mozioni e il progetto siano motivati con i casi di «**Oil for Food**» e «**Swissair**». La proroga del termine di prescrizione non può essere motivata con casi verificatisi quando vigeva ancora il vecchio diritto (più mite). Da allora il diritto in materia di prescrizione è stato inasprito (cfr. III. 3).

Vari partecipanti sono contrari al **prolungamento generale** del termine di prescrizione per i delitti gravi per i quali è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria», poiché tale modifica non riguarda soltanto i reati economici, bensì numerosi altri delitti del diritto penale, del diritto penale militare e del diritto penale accessorio che non hanno niente a che fare con la criminalità economica. Il progetto va pertanto oltre quanto richiesto dalle mozioni (cfr. III. 4).

Infine si osserva che invece di prorogare i termini di prescrizione, occorrerebbe mettere a disposizione delle **autorità di perseguimento penale risorse** sufficienti e adeguate per combattere la criminalità economica (cfr. III. 7).

## III. Pareri in merito al progetto

### 1. Scopo della prescrizione

11 partecipanti **respingono** il progetto per motivi inerenti allo scopo della prescrizione.<sup>13</sup>

Alcuni osservano che con il passare del tempo aumenterebbero notevolmente le **difficoltà**

---

<sup>4</sup> AG, AR, AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG.

<sup>5</sup> PEV, Verdi, PS.

<sup>6</sup> USS, USC.

<sup>7</sup> CDDGP, CAIS, SSDPM, UNIGE.

<sup>8</sup> AG, AR, GE, GL, JU, LU, SG, VD; PEV, PS; USC, USS, CAIS, UNIGE.

<sup>9</sup> BE, NW, UR.

<sup>10</sup> PLR, UDC.

<sup>11</sup> PMI, economiesuisse.

<sup>12</sup> Centre patronal, CVAM, ONC, FER, HLR, FSA, UNIFR.

<sup>13</sup> NW, UR; PLR, UDC; PMI; Centre patronal, CVAM, ONC, FER, FSA, UNIFR.

**probatorie.**<sup>14</sup> Inoltre, spesso casi complessi di criminalità economica non restano irrisolti a causa della prescrizione, bensì perché è difficile provare i reati imputati. Pertanto in questi casi una proroga dei termini di prescrizione non servirebbe a nulla.<sup>15</sup> Secondo l'UDC, la proroga del termine di prescrizione indurrebbe erroneamente le autorità di perseguimento penale a sentirsi troppo sicure.

Vari partecipanti ritengono che la proroga del termine di prescrizione sia problematica sotto il profilo dell'**imperativo di celerità** o sia addirittura contraria a tale imperativo.<sup>16</sup> Gli imputati sarebbero sottoposti a inchieste più lunghe (UNIFR). In tale contesto il PEV osserva che per l'interessato un procedimento può essere molto gravoso. Occorre prevedere misure che permettano di tenere conto dell'imperativo di celerità e garantiscano che la proroga del termine di prescrizione non conduca a procedimenti più lunghi; ciò anche perché, oltre che per i reati economici, l'avamprogetto prevede un termine di prescrizione più lungo anche per i delitti che non erano determinanti per la presente revisione.

BE, FER e FSA osservano che con il tempo diminuisce il **desiderio di veder inflitta una pena**.

## 2. Revisione del diritto in materia di prescrizione del 2001/2002

Poiché il diritto in materia di prescrizione è stato ampiamente riveduto dieci anni fa, sei partecipanti ritengono che, per motivi inerenti alla **certezza del diritto**, occorrerebbe rinunciare a una nuova revisione (parziale) di tale diritto.<sup>17</sup> Nel presente caso non è dimostrata la necessità di una revisione (BE, di parere analogo *economiesuisse*). Non si può essere favorevoli a una nuova revisione dopo così poco tempo soltanto perché si sono verificati due casi economici di notevoli dimensioni (UR, di parere analogo BE).

NW ritiene che una nuova revisione non sia né necessaria né impellente, poiché sono già state adottate misure quali la rinuncia al decorso del termine di prescrizione dopo la sentenza di prima istanza, la possibilità di una separazione dei procedimenti allo scopo di liquidare per tempo determinate fattispecie o la possibilità di un cosiddetto rito abbreviato (di parere analogo FER).

## 3. Casi «Oil for Food» e «Swissair»

Otto partecipanti ritengono che i casi «Swissair» e «Oil for Food» non possano o possano solo in parte essere adottati a motivo della revisione.<sup>18</sup>

Non è appropriato basarsi su singoli casi straordinari per creare norme generali. Nella prassi si giudicano quasi esclusivamente casi penali «normali» senza aspetti particolarmente complessi (UNIFR). Inoltre a entrambi i casi è stato applicato il vecchio (più mite) diritto in materia di prescrizione (art. 70 vCP). La revisione del 2001/2002 ha già condotto a un inasprimento delle regole di prescrizione (UDC, UNIFR, di parere analogo BE). La revisione trae spunto da un unico avvenimento, che per di più si fonda su una base che oggi non esiste più, per modificare l'intero sistema (BE). Secondo Centre patronal e CVAM (di parere analogo VD) è probabile che i problemi di allora non si sarebbero posti con il diritto attualmente in vigore.

Infine, *economiesuisse* e HLR osservano che il caso «Oil for Food» non può essere adottato a motivo del presente progetto perché si trattava soprattutto di contravvenzioni – e non di delitti – contro l'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti del-

---

<sup>14</sup> BE, NW, UR; PLR, UDC; PMI; Centre patronal, CVAM, ONC, FER, FSA.

<sup>15</sup> UNIFR; ähnlich NW; PMI; Centre patronal, CVAM.

<sup>16</sup> UR; UDC; ONC, FER, FSA, UNIFR.

<sup>17</sup> BE, UR; PLR, UDC; ONC, *economiesuisse*.

<sup>18</sup> BE, VD; UDC; *economiesuisse*; Centre patronal, CVAM, HLR, UNIFR.

la Repubblica dell'Iraq. La violazione di tale ordinanza si è trasformata in delitto soltanto con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge sugli embarghi (LEmb).

#### 4. Rinuncia a un elenco di reati economici

11 partecipanti **approvano** espressamente la rinuncia a un elenco di reati economici o a un tentativo di definizione del termine e sono favorevoli alla proposta di prolungare in generale, per ragioni di coerenza, il termine di prescrizione per i delitti vigenti nel diritto penale.<sup>19</sup>

AG osserva al riguardo che il problema dei termini di prescrizione troppo brevi si pone soprattutto, ma non esclusivamente per i reati economici (di parere analogo CAIS).

Otto partecipanti sono invece **contrari** al prolungamento generale dei termini di prescrizione.<sup>20</sup>

Essi ritengono che un prolungamento generale dei termini di prescrizione soltanto per poter prolungare il termine di prescrizione per un numero ristretto di reati economici (Centre patronal, CVAM) non sia giustificato. Un tale aumento riguarderebbe la maggior parte dei delitti del diritto penale e del diritto penale accessorio.<sup>21</sup> BE osserva che sarebbero contemplate anche figure di reato che nella prassi sono considerate colpe di lieve entità<sup>22</sup> (di parere analogo SG<sup>23</sup>, UNIFR).

Infine, alcuni partecipanti ritengono che la revisione proposta vada ben oltre gli obiettivi e le intenzioni delle due mozioni.<sup>24</sup>

#### 5. Termini di prescrizione specifici per i delitti

Otto partecipanti **sono** espressamente **favorevoli** alla proposta di introdurre termini di prescrizione specifici per i delitti, a seconda della pena comminata (gravità aggettiva del reato).<sup>25</sup> Tale soluzione è appropriata (BL, FR, VD) e rispetta il principio della proporzionalità (VD).

UR e UNIFR per contro **respingono** tale differenziazione, poiché il diritto penale materiale non distingue tra delitti lievi e gravi. L'introduzione di termini di prescrizione diversi equivale a creare una quarta categoria di delitti (UNIFR).

#### 6. Proroga del termine di prescrizione per i delitti gravi

Sette partecipanti **approvano** esplicitamente il prolungamento da sette a dieci anni del termine di prescrizione dei delitti gravi.<sup>26</sup>

La prassi ha evidenziato che nel caso dei reati economici il termine di prescrizione di sette anni è troppo breve (BL, VD).

---

<sup>19</sup> AG, AI, BL, BS, FR, JU, LU, OW, VD, SZ, ZG.

<sup>20</sup> BE, NW; Centre patronal, CVAM, ONC, FER, FSA, UNIFR.

<sup>21</sup> BE, NW; FSA.

<sup>22</sup> p. es. sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), frode dello scotto (art. 149 CP), conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 150 CP).

<sup>23</sup> Pur non opponendosi in linea di massima al progetto, SG sottolinea che il termine di prescrizione di dieci anni si applicherebbe anche a casi di lieve entità.

<sup>24</sup> BE; PMI; di parere analogo FER e UNIFR.

<sup>25</sup> AG, BL, FR, LU, NE, OW, SZ, VD.

<sup>26</sup> AG, BL, GE, LU, OW, VD; UNIGE.

AG osserva che la modifica proposta riduce il problema della prescrizione, ma non lo risolve. Continueranno a esservi procedimenti penali in cui il termine di prescrizione prolungato si rivelerà breve o troppo breve, poiché il termine decorre dal momento della commissione del reato.

PMI ritiene che il prolungamento del termine di prescrizione da sette a dieci anni sia arbitrario. Non è chiaro né viene spiegato perché il termine di dieci anni sia quello giusto. Il rapporto esplicativo non spiega neppure perché il termine di sette anni sia considerato troppo breve.

## **7. Risorse delle autorità di perseguimento penale**

Alcuni partecipanti ritengono che il problema della prescrizione dei reati economici non sia dovuto in primo luogo ai termini di prescrizione, bensì piuttosto alle scarse risorse delle autorità di perseguimento penale.<sup>27</sup> Secondo AR, USS e UNIFR, per combattere efficacemente i reati economici sono necessarie risorse di personale sufficienti e adeguate. Il PLR auspicherebbe piuttosto di accelerare i procedimenti penali mediante misure organizzative (di parere analogo UDC).

Centre patronal e CVAM osservano inoltre che una delle difficoltà nel perseguimento dei reati economici è dovuta anche alle tattiche di rallentamento del processo.

Per quanto riguarda le ripercussioni del progetto sui Cantoni, JU osserva che, in seguito a un eventuale aumento delle denunce, non si possono escludere ripercussioni sull'effettivo del personale delle autorità di perseguimento penale cantonali (di parere analogo UNIFR).

BE ritiene che una proroga generale del termine di prescrizione dell'azione penale comporti maggiori costi in materia di perseguimento penale, senza che ne consegua un vantaggio sotto il profilo della lotta alla criminalità.

PMI critica la mancanza di una stima dei costi del nuovo disciplinamento. Le indicazioni del rapporto esplicativo sono troppo succinte e sottovalutano i costi per l'economia.

## **8. Ripercussioni della revisione su altre leggi**

Secondo ONC il prolungamento generale del termine di prescrizione non è accettabile poiché mediante l'articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) viene prolungato anche il termine di prescrizione civile (di parere analogo FER).

UNIGE ritiene che l'analisi delle ripercussioni su altre leggi sia un po' troppo succinta. Occorrerebbe osservare che l'articolo 60 capoverso 2 CO andrebbe abrogato nell'ambito della revisione della prescrizione del diritto in materia di responsabilità civile. Inoltre il rapporto esplicativo non si esprime in merito alle ripercussioni del prolungamento del termine di prescrizione sui delitti per i quali è comminata «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria», ma il cui termine di prescrizione è disciplinato in una disposizione speciale (p.es. art. 118 cpv. 4 CP, art. 178 cpv. 1 CP e art. 148b CPM, art. 302 cpv. 3 CP). Il progetto legislativo si è inoltre lasciato sfuggire l'occasione per mettere ordine nei termini di prescrizione speciali previsti dal diritto penale accessorio. Il Tribunale federale aveva indicato tale necessità già nel 2008.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> NW; di parere analogo PLR; *economiesuisse*, Centre patronal, CVAM.

<sup>28</sup> DTF 134 IV 328 consid. 2.1; 6B\_92/2008; 6B\_381/2008.

## **9. Diritto transitorio**

FR approva la rinuncia a introdurre una disposizione che deroghi al divieto di retroattività.

Il PS ritiene invece che la questione del divieto di retroattività vada nuovamente esaminata. Altrimenti v'è da temere che sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica alcuni reati economici non possano essere puniti a causa di un termine di prescrizione troppo breve.

BE respinge il progetto perché ritiene che il prolungamento del termine di prescrizione causerebbe difficili problemi di diritto transitorio, com'era già successo in occasione della revisione del 2001/2002.

## **10. Formulazione dell'articolo 97 capoverso 1 lettera c AP-CP (e art. 55 cpv. 1 lett. c AP-CPM)**

Quattro partecipanti ritengono che il tenore della disposizione non sia chiaro.

NW ritiene che interpretando alla lettera il tenore dell'articolo 97 capoverso 1 lettera c AP-CP e dell'articolo 55 capoverso 1 lettera c AP-CPM, occorrerebbe applicare la proroga del termine di prescrizione a tutti i delitti. A causa della formulazione «o una pena pecuniaria» non è riconoscibile un limite inferiore (di parere analogo Centre patronal, CVAM e UNI-GE).

## **11. Proposte alternative dei partecipanti alla consultazione**

BE propone che se vi è la necessità di prevedere un termine di prescrizione più lungo per singole figure di reato (p. es. amministrazione infedele semplice, art. 158 cpv. 1 CP), invece di prolungare in generale i termini di prescrizione, si potrebbe inasprire la pertinente comminazione di pena. Si evidenzerebbe così che il reato in questione è ritenuto più grave; in tal modo il diritto in materia di prescrizione resterebbe coerente.

Secondo UNIFR il progetto non costituisce una soluzione adeguata per il problema della prescrizione dei reati economici. Occorrerebbe ad esempio esaminare se reintrodurre la sospensione del termine di prescrizione. Oppure i termini di prescrizione potrebbero essere in generale prolungati se in un caso fosse coinvolta una società oppure se come danneggiati o autori è coinvolto un determinato numero di persone.

Per motivi di uniformità, l'USC propone di introdurre i termini di prescrizione proposti nell'ambito della revisione del diritto in materia di responsabilità civile (termini di prescrizione del CO e di altri atti legislativi) anche nel CP e nel CPM. Andrebbero pertanto previsti i seguenti termini di prescrizione:

- 30 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva a vita;
- 20 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
- 10 anni per i reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria;
- 5 anni per i reati per cui è comminata un'altra pena.

Nel caso di reati molto gravi l'imprescrittibilità e il termine molto lungo di 30 anni sono giustificati. Rispetto all'avamprogetto del DFGP, la proposta soddisfa inoltre in modo maggiore le richieste delle mozioni, in quanto chiede di aumentare da 15 a 20 anni il termine di prescrizione dei reati molto gravi. Per i reati di lieve entità il termine di prescrizione andrebbe invece ridotto a cinque anni.

L'USS ritiene che nel settore della criminalità economica le pene andrebbero inasprite, in particolare in caso di ripercussioni negative (p.es. lavoratori, salari, imposte, assicurazioni sociali). Inoltre andrebbe rafforzata in particolare la protezione dai licenziamenti e quella di

chi denuncia misfatti all'interno di un'impresa (whistleblower).

## **12. Altre osservazioni**

### *– Revisione CPM*

GE chiede se sia necessario introdurre anche nel CPM la modifica del termine di prescrizione del CP.

### *– Termine di prescrizione delle contravvenzioni*

LU osserva che nel diritto penale accessorio e nel diritto amministrativo cantonale vi sono numerosi reati cui è comminata soltanto una multa (art. 335 cpv. 1 e 2 CP). Se commessi intenzionalmente tali reati sono di una certa gravità. Inoltre spesso i fatti sono complessi e rendono necessarie perizie proprio nel caso delle contravvenzioni, per cui gli accertamenti richiedono molto tempo. In questi casi un termine di prescrizione di tre anni fino alla sentenza di prima istanza è molto breve, anzi spesso troppo breve (di parere analogo JU).

### *– Diritto penale in materia di imprese*

UNIFR deplora che il progetto non abbia trattato il problema della punibilità dell'impresa (art. 102 CP) e della pertinente prescrizione. Poiché l'articolo 102 CP configura una contravvenzione, all'azione penale si applica un termine di prescrizione di tre anni.

### *– Insuccesso del periodo di prova (art. 46 cpv. 5 e art. 89 cpv. 4 CP)*

GL rileva i termini di perenzione molto brevi previsti dagli articoli 46 capoverso 5 e 89 capoverso 4 CP. Secondo queste disposizioni in caso di insuccesso del periodo di prova la revoca della sospensione condizionale o il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato se al momento della sentenza sono trascorsi più di tre anni dalla fine del periodo di prova. Prima della revisione della Parte generale del CP nel 2007, tale termine era di cinque anni. A causa del termine più breve nella prassi spesso la revoca non è più possibile (soprattutto in caso di recidiva grave), poiché le indagini e il procedimento penale durano più di tre anni. A ciò si aggiunge che il termine di revoca continua a decorrere anche dopo l'emanazione della sentenza di prima istanza, se quest'ultima è impugnata.

### *– Prescrizione del diritto di ordinare la confisca (art. 70 cpv. 3 CP, art. 51a CPM)*

VD e CAIS propongono di prolungare, nell'ambito della presente revisione, a 15 anni il termine di prescrizione della confisca nel caso dei reati cui è comminata una pena pecuniaria o una pena detentiva (art. 70 cpv. 3 CP, art. 51a cpv. 3 CPM). Le autorità penali si trovano ripetutamente nella situazione insoddisfacente di dover restituire i valori patrimoniali all'autore del reato, poiché è decorso il termine di prescrizione.